

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 140/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 258 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Gabriele PASOTTI avente ad oggetto la seguente condotta:

GABRIELE PASOTTI, Collaboratore della Società ASD US Casaleone 1956 per la stagione calcistica 2017-18, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 2.6 del Comunicato Ufficiale – Settore Giovanile e Scolastico - n. 1 della stagione sportiva 2017 – 2018, per aver operato nel mese di giugno 2018 attività di proselitismo nei confronti dei giocatori della squadra di cui era Collaboratore, al fine di convincerli ad andare a giocare, nella successiva stagione, presso la squadra A.S.D. Sanguinetto Venera.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gabriele PASOTTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il sig. Gabriele PASOTTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina